



Ordinanza n.°88 del 30 Luglio 2026

**Oggetto:** Regolamentazione con limitazioni orari intrattenimenti dei pubblici esercizi esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

### IL SINDACO

**Premesso** che con il D.L. n. 201 del 06/12/2011 “ disposizioni urgenti per la crescita l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici” convertito con modificazione dell'Art. comma 1 della Legge 22/12/2011 n. 214, sono state emanate disposizioni in materia di liberalizzazioni degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

**Vista** la circolare del Ministero dello sviluppo Economico n. 3644/c, emanata in data 20/10/2011 con la quale si evidenzia la possibilità dei Comuni di regolamentare le aperture dei pubblici esercizi di somministrazione, motivata e finalizzata a limitare aperture notturne o stabilire orari di chiusura per motivi di sicurezza o per specifiche esigenze di tutela dell'ordine pubblico;

**Viste** le continue lamentele di cittadini dimoranti in prossimità dei pubblici esercizi riguardanti comportamenti degli avventori non consoni al luogo e all'orario, i quali uscendo dai locali non rispettano le più elementari norme comportamentali, igieniche e di decoro urbano;

**Considerato** che unanime giurisprudenza ha ritenuto pienamente legittimi i provvedimenti sindacali che, nella determinazione degli orari degli esercizi che somministrano al pubblico alimenti e bevande, optino per dei criteri riduttivi dell'orario di chiusura, al fine di assicurare, all'esterno come all'interno dei locali, il rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, essendo sottesa la *ratio* di tutelare in via primaria la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica che, come tale, prevale certamente sugli interessi puramente economici di quanti costituiscono la causa diretta od indiretta del disturbo, svolgendo un'attività di cui essi soli percepiscono i proventi, e riversandone sulla collettività circostante i pregiudizi;

**Considerato** altresì che la *ratio* di tali provvedimenti sindacali è quella di tutelare il riposo delle persone e la quiete pubblica in presenza di locali pubblici che, nell'esercizio della loro attività e, quindi, in relazione ai comportamenti della clientela che frequenta gli stessi, arrechino un forte disagio agli abitanti della zona;

**Ritenuto** legittimamente di stabilire vincoli agli orari di apertura e chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande al fine di assicurare un'adeguata funzionalità dei pubblici esercizi che effettuano somministrazione, al contempo avendo riguardo al rispetto della quiete pubblica, in particolare per le problematiche connesse alla somministrazione di alcolici, alla materia dell'inquinamento acustico e ambientale, ed in particolare alla salute e incolumità delle persone;

**Attesa** inoltre la necessità che i piccoli trattenimenti musicali, di cui all'Art. 69 del T.U.L.P.S., osservino precise disposizioni in tema di orario, poiché pervengono ripetute segnalazioni, da parte di cittadini, di disturbo della quiete pubblica, soprattutto nelle ore notturne, per l'emissione sonora;

**Visto** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante il “ Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali” il quale stabilisce che il Sindaco è competente tra l'altro a coordinare gli orari degli esercizi commerciali in sede fissa e su aree pubbliche.

**Visto** il D.L. 04/07/2006 n. 223 convertito, con modificazione della legge 04/08/2006 n. 248;

**Visto** il D.L. 06/07/2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 16/07/2011 n. 111;

**Visto** il D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in legge 22/12/2011 n. 214;

**Visto** l'Art. 9 del R.D. 18/06/1931 n. 773 T.U.L.P.S. ;

**Visto** il regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 06/05/1940 n. 635;

**Vista** la Legge 25/08/1991, n. 287;

**Vista** la circolare del 28/10/2011, n. 3644 C. del Ministero dello Sviluppo economico avente per oggetto” decreto Legge 06/2011 n. 98 convertito con modificazioni della legge 15/07/2011, n. 111 Art. 35 commi 6 e 7 liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura circolare esplicativa”;

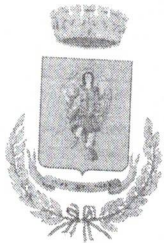
**Vista** la Circolare n. 11464 del 19/06/2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad oggetto “Manifestazioni pubbliche - Indicazioni di carattere tecnico per le misure di safety”;

**Vista** la Circolare n. 11991 del 20/07/2017 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ad oggetto “Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico – Indicazioni operative”;

**Vista** la Direttiva n. 11001/110(10) del 28 Luglio 2017 a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno, ad oggetto: Linea guida per i provvedimenti di Safety da adottare nei processi di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni;

**Vista** la Direttiva 18 Luglio 2018, n. 11001, del Ministero dell'Interno, ad oggetto : Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva 18 Luglio 2018 - Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità;

**Vista la Circolare n. 1 del 21/03/2013 dell'Assessorato Regionale delle attività produttive avente per oggetto “Legge Regionale 22/12/1999 n. 28 Titolo IV orari di vendita.**



## ORDINA

E' possibile effettuare piccoli intrattenimenti e spettacoli musicali dal vivo e con strumenti diffusori sonori nei locali di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che vengano rispettati i limiti di emissione previsti dalla normativa di settore; detti intrattenimenti sono subordinati al rilascio di singole e specifiche autorizzazioni da parte dell'Amministrazione.

Per le motivazioni in premessa citate, relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante la nuova normativa sulla liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di cui in premessa, vengono apportate le seguenti limitazioni, al fine di tutelare la pubblica quiete, la sicurezza urbana e l'ordine pubblico.

Per lo svolgimento delle suddette attività occorre preventivamente presentare, con almeno **sette giorni di anticipo rispetto** alla data di realizzazione, apposita istanza al SUAP del Comune di Sant'Angelo di Brolo, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

**Le attività di intrattenimento musicale svolte all'interno dei locali devono concludersi entro le ore 24.30, ad eccezione dei giorni venerdì, sabato festivi e prefestivi in cui devono concludersi entro le ore 1.30.**

**Le attività di intrattenimento musicale svolte all'esterno dei locali, nel caso in cui il pubblico esercizio che effettua lo spettacolo sia munito di Gazebo, tende e simili o suolo pubblico regolarmente autorizzato, devono concludersi:**

**Nel periodo compreso tra il 1 ottobre ed il 14 giugno, entro le ore 24.00, ad eccezione dei giorni venerdì, sabato festivi e prefestivi in cui devono concludersi entro le ore 01.00;**

**Nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 30 settembre, entro le ore 01.30, ad eccezione dei giorni venerdì, sabato festivi e prefestivi in cui devono concludersi entro le ore 2.00**

Per tutte le attività di cui sopra resta fermo l'obbligo del rispetto della vigente normativa in tema di inquinamento acustico ed il divieto di utilizzare strumenti, apparecchi o diffusori sonori di qualsiasi genere nelle immediate vicinanze di case di cura e di riposo, luoghi di culto.

**Le disposizioni di cui alla presente ordinanza non si applicano alle attività di diffusione musica, concerti o altro realizzati durante feste patronali, sagre, fiere e manifestazioni organizzate direttamente dal Comune di Sant'Angelo di Brolo.**

Dopo le ore 23:30 la distribuzione di bevande è consentita esclusivamente in contenitori di plastica ed è vietata la vendita di bottiglie di vetro o lattina.

E' vietata la somministrazione di alcolici nei trenta minuti antecedenti l'orario di chiusura.

Eventuali proroghe vanno richieste al Comune che valuterà sulla scorta di motivi di interesse generale e nell'assoluto rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione.

Le violazioni alle disposizioni sui limiti degli orari di cui al presente provvedimento saranno punite con la sanzione amministrativa da € 154,00 ad € 1.032,00 (art. 10 comma 2, della Legge n. 287/1991), con possibilità del pagamento in misura ridotta ad € 308,00, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o notificazione della violazione e con la eventuale sanzione accessoria della **sospensione** dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 287/1991 che prevede l'applicazione di cui all'art. 17 quater del TULPS, approvato con RD 18/06/1931, n. 773;

Copia della presente ordinanza è notificata:

- A S.E. il Prefetto di Messina
- Al Sig. Questore di Messina;
- Al Commissario della Polizia di Stato di Patti;
- Alla Stazione Carabinieri di Sant'Angelo di Brolo;
- Alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo D'orlando;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Sant'Angelo di Brolo;
- A tutti gli esercenti dell'attività commerciali del Comune di Sant'Angelo di Brolo

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

**Giurisdizionale** al T.A.R. - Sezione Distaccata di Catania ai sensi degli art. 7 e 29 del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104 "attuazione dell'art. 44 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo.

Entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza;

**Straordinario** al Presidente della Regione Siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.

IL SINDACO  
Dr. Francesco Paolo Cortolillo